



# COMUNE DI SALUDECIO

PROVINCIA DI RIMINI

C.A.P. 47835

P.IVA 00667190409

Tel 0541/869701

Fax 0541/981624

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 16 del 04/05/2020

**OGGETTO: NUOVE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, IN APPLICAZIONE DEL DPCM 26 APRILE 2020 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE-E.R. N. 74 DEL 27/04/2020**

### VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- il DL n. 17, del 18 marzo 2020 concernente tra l'altro - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali (art87);
- IL DL n.19 del 25 marzo 2020 in cui sono state alzate le sanzioni pecuniarie per chi viola i divieti e si dà, di fatto, maggiore libertà di azione alle Regioni per le misure che, eventualmente, i singoli governi regionali ritengano di voler mettere in campo su una parte o sull'intero territorio regionale e confermata l'entità delle sanzioni per chi viola le restrizioni: si va da 400 a 3mila euro, con raddoppio dell'ammenda per i recidivi;
- I vari DPCM attuativi e specificativi delle misure restrittive alla mobilità delle persone, al lavoro e alle varie attività allo scopo di ridurre e contenere il rischio contagio da Covid-19;
- I vari provvedimenti regionali nel frattempo sul punto adottati, anche nello specifico, in particolare, per la provincia di Rimini;
- La nostra precedente ordinanza n. 15 del 14 aprile scorso specificava a livello comunale, con la quale sulla base del DPCM 10 aprile 2020 e dell'ordinanza dal Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61, in data 11 aprile 2020, venivano dettagliate le ulteriori restrizioni disposte a livello locale fino al 3 maggio c.a.;

VISTO ad ultimo il DPCM 26 aprile 2020, con ad oggetto – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla G.U. Serie Generale , n. 108 dell'27/04/2020 – che testualmente, all'art 10 riporta:

*“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.*

*2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.*

*3. (...);*

ATTESO che all' art 9 prefato DPCM, viene testualmente riportato:

*“Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata”;*

VISTO il Decreto 30 aprile 2020 del Ministero della Salute con ad oggetto: *“Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”*, pubblicato sulla GU Serie Generale, n.112 del 02/05/2020;

VISTO il successivo Decreto (ordinanza) del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30/04/2020 che ha ulteriormente specificato dettando le più particolari misure adottate sul territorio della Regione;

ATTESO CHE conformemente a quanto disposto ai prefati Provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Giunta Regionale si rende necessario dettare le ulteriori disposizioni di ambito locale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in ordine alle competenze del Sindaco in caso di emergenza sanitaria;

## **ORDINA**

### **1. a far data dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020**

- è disposta la riapertura dei Cimiteri Comunali di Saludecio Capoluogo, Meleto e Cerreto – nei normali orari che saranno comunque notiziati al pubblico attraverso appositi cartelli all'ingresso di ogni luogo di sepoltura, a cura del Responsabile Sicurezza – Sevizi Tecnici:
- ferma restando la riapertura di tutti i parchi e giardini pubblici del territorio comunale, rimane vigente il divieto di utilizzazione in qualunque modo le attrezzature ludiche e sportive presenti, le aree saranno utilizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - L'accesso al parco è condizionato al rispetto delle misure di distanziamento sociale (1 metro);
  - È vietata ogni forma di assembramento;
  - Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
  - È consentito svolgere attività sportiva o motoria individuale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 2 metri per l'attività sportiva ed 1 metro per ogni altra attività;
  - Le persone non autosufficienti ed i minori dovranno essere accompagnate da un adulto di riferimento;
  - e sempre fatto obbligo dell'utilizzo di mascherina e guanti.
- In sintonia con quanto previsto al p. 6 della richiamata 'Ordinanza Regionale n. 74 del 30/04/2020 è disposto che la Biblioteca Comunale P.Modesti, resterà chiusa al pubblico;
- è disposta la chiusura della SP 59 – Via Pulzona – strada di collegamento verso la Provincia di Pesaro-Urbino in prossimità del confine con il Comune di Tavullia.

**2. è disposta la riapertura di tutte le “casine dell'acqua”** presenti sul territorio Comunale previa l'effettuazione delle previste opere di disinfezione e sanificazione a partire **dal 11 maggio 2020**;

**È sempre fatto obbligo del rispetto delle norme sul distanziamento sociale.**

## **DISPONE**

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- Che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:
  - Prefetto Province di Rimini;
  - Presidente Provincia di Rimini;
  - Direttore Generale AUSL della Romagna;
  - COI – Unione della Valconca
  - Comando Stazione Carabinieri di Saludecio;
  - Polizia Locale dell'Unione della Valconca
  - Tenenza Guardia di Finanza di Cattolica.

## **AVVERTE**

- Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Bologna ed entro 120 gg. presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e SS.MM.II.

Saludecio, 04/05/2020

Il Sindaco  
**POLIDORI DILVO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)*